

Indennità di mobilità in deroga da Regioni o Province autonome

L'INPS ha fornito chiarimenti per chi ha cessato la CIG in deroga tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non ha diritto alla NASpl

/ Daniele SILVESTRO

Con la circ. n. [75/2020](#), l'INPS ha definito l'ambito di applicazione e le istruzioni operative per la gestione dell'indennità concessa in favore di quei lavoratori che hanno cessato la **cassa integrazione guadagni in deroga** nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpl.

L'[art. 87](#) del DL 34/2020 (DL Rilancio), modificando l'[art. 1](#) commi 251 e 253 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel suddetto periodo, e non hanno diritto alla NASpl, è concessa un'indennità pari al **trattamento di mobilità in deroga**, comprensiva della contribuzione figurativa. Al beneficiario è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare, laddove ne abbia diritto. Sul punto, l'INPS precisa che rientrano tra i possibili beneficiari anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione NASpl, non ne abbiano fatto richiesta.

Per quanto riguarda la durata, la citata disposizione stabilisce che l'indennità in questione viene erogata nel limite massimo di **dodici mesi** e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020.

La circolare in commento, considerato quanto disposto dall'[art. 1](#) comma 252 della L. 145/2018, specifica inoltre che ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate **misure di politica attiva**, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Con riferimento all'**ambito applicativo**, al fine di individuare i destinatari del trattamento, l'Istituto previdenziale precisa che il decreto di CIG in deroga (che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell'indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome) rientra esclusivamente tra le seguenti fattispecie normative: CIG in deroga ai criteri dell'[art. 2](#) del DM 1 agosto 2014 n. 83473; CIG in deroga di cui all'[art. 1](#) comma 145 della L. 205/2017; CIG in deroga ai sensi dell'[art. 26-ter](#) comma 2 del DL 4/2019, conv. L. [26/2019](#).

Il decreto di concessione dell'indennità ai sensi dell'[art. 1](#) comma 251 della L. 145/2018 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia **senza soluzione di continuità** rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 di-

cembre 2018.

In merito all'ambito soggettivo, l'indennità può essere concessa a tutti i **lavoratori subordinati**, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro (compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati). Non trovando applicazione la disposizione di cui all'[art. 2](#) comma 67 della L. 92/2012, per espressa previsione normativa, l'erogazione dell'indennità non è subordinata al possesso del requisito dell'anzianità aziendale di almeno dodici mesi.

Per quanto attiene alla **determinazione dell'importo**, con la circolare in commento viene precisato che la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Inoltre, l'indennità non deve eccedere gli importi massimi dell'integrazione salariale riportati nella circ. n. [36/2017](#), per i beneficiari con data di cessazione del rapporto di lavoro compresa tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2017, e nella circ. n. [19/2018](#), per quelli con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Dal punto di vista strettamente operativo, ai fini del pagamento dell'indennità, il beneficiario deve presentare apposita **domanda on line** di mobilità in deroga.

Con la circolare in commento vengono poi dettate le istruzioni relative al flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria e al flusso di gestione dei decreti di concessione dell'indennità. La nuova disposizione, di cui al [comma 253](#), stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome concedono tale indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS. Una volta ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell'Istituto previdenziale attraverso PEC, le Regioni e le Province autonome potranno procedere all'emanazione del decreto di concessione del trattamento.

In ultimo, in ordine alla cumulabilità e alla compatibilità dell'indennità, l'INPS conferma i principi stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria, precisando che se il beneficiario si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la **sospensione della prestazione** e non lo "slittamento della data finale della stessa". Non è possibile, infine, corrispondere l'indennità in forma anticipata in un'unica soluzione.